



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 35

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SCOPIGNO	RUGGERO	Presidente
<input type="checkbox"/>	PUCCI	GIANCARLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	PENNACCHIA	AMBROGIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1196/09 depositato il 19/02/2009
- avverso la sentenza n° 417/51/2007 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2

controparte:



difeso da:

DOTT. VENERI DANIELA
VIA OMERO 8 - LOCALITA' GEMINI 73050 UGENTO LE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCG011101267 IRPEF 1998

SEZIONE

N° 35

REG.GENERALE

N° 1196/09

UDIENZA DEL

05/10/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

191/35/11

PRONUNCIATA IL:

05/10/2011

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

11 OTT. 2011

Il Segretario

RGA 1196/09

In data 30/12/2004 l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 5 notificava al sig. [REDACTED] l'avviso di accertamento n. RC011101267 relativo all'anno di imposta 1998 con il quale procedeva al recupero di maggiori imposte per Euro 86.287,85 (Euro 85.200,46 Irpef ed Euro 1.087,39 addizionale regionale) comprensivo di sanzioni ed interessi per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, nonché per la mancata risposta al questionario mod. 55 notificato in precedenza e per le informazioni in possesso dell'anagrafe tributaria in relazione ad investimenti patrimoniali effettuati dal contribuente negli anni 1999 e 2003 (in particolare atto di compravendita datato 23/04/1999 di Lire 1.200.000.000). Per tali ragioni l'Ufficio, ai sensi dell'art. 38, 4° e 5° comma DPR 600/73, ha emesso detto accertamento sintetico di cui sopra elevando un maggior reddito per l'anno 1998 di Euro 97.088,73 (Lire 187.990.000).

In data 04/03/2005 il contribuente notificava all'Ufficio, depositandolo in data 12/03/2005 presso la CTP, ricorso avverso il suddetto avviso chiedendone l'annullamento con vittoria di spese ed onorari di giudizio e la trattazione in pubblica udienza. Il contribuente eccepiva la nullità dell'atto per carenza di idonea motivazione con conseguente infondatezza della pretesa tributaria in quanto l'Ufficio faceva esplicito riferimento ad un atto di compravendita avvenuto in data 23/04/1999 senza considerare che tale atto aveva natura di contratto preliminare di compravendita per il quale successivamente si era esercitato diritto di recesso, facente riferimento all'immobile [REDACTED].

In data 12/05/2005 l'Ufficio depositava le proprie controdeduzioni e chiedeva di confermare la legittimità dell'atto con condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 906,55 come da nota spese allegata. L'Ufficio, dopo avere eccepito la mancata risposta del contribuente all'invito di fornire documentazione notificato precedentemente all'avviso di cui trattasi, rilevava che dall'interrogazioni effettuate presso l'anagrafe tributaria ed allegate agli atti processuali risultavano, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, n. 2 trascrizioni aventi per oggetto n. 2 fabbricati distinti, sia nell'ubicazione che nei riferimenti catastali. L'Ufficio chiedeva altresì la riunificazione del presente giudizio con quello relativo all'anno di imposta 1999. In data 19/11/2007 la CTP emetteva la sentenza n. 417/51/07 depositata in segreteria in data 20/12/2007 che accoglieva il ricorso e compensava le spese. Il Collegio, senza pronunciarsi circa la richiesta di riunificazione, rilevava che il contribuente aveva fornito idonea prova dell'esistenza di un contratto preliminare di compravendita datato 23/04/1999 poi annullato con l'esercizio del diritto di recesso. Contrariamente, il Collegio rilevava che l'Ufficio non aveva fornito idonea documentazione su quanto asserito in quanto "sarebbe stato necessario produrre copia degli atti i cui estremi erano riportati nelle interrogazioni prodotte".

In data 31/01/2009 l'Ufficio notificava al contribuente, depositandolo in data 19/02/2009 sia presso la CTP che presso la CTR, appello avverso la predetta sentenza chiedendone il rigetto con condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 1.275,81 nonché la trattazione in pubblica udienza. L'Ufficio eccepiva che la sentenza impugnata appariva viziata ai sensi dell'art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5 essendo incorsa violazione e falsa interpretazione della legge. L'Ufficio rilevava che "i giudici di prime cure, attraverso una decisione superficiale e alquanto stringata hanno ritenuto plausibili le mere affermazioni di parte nonostante non fossero suffragate da documentazione idonea, atta a contestare le deduzioni dell'Ufficio". L'Ufficio ribadiva l'esistenza di n. 2 trascrizioni relative a n. 2 fabbricati distinti: una trascrizione avvenuta in data 23/04/1999 per contratto preliminare di compravendita e l'altro datato 16/11/1999 del valore Lire 1.200.000.000 utilizzato ai fini del redditometro e l'altro

invece relativo al preliminare al quale fa riferimento il contribuente. L'Ufficio riconosceva di avere erroneamente indicato nell'avviso di accertamento quale data dell'atto di compravendita il giorno 23/04/1999 e non il giorno 16/11/1999 ma il contribuente avrebbe potuto comunque individuare l'atto di compravendita oggetto del reddittometro in quanto "tutti gli estremi identificativi dell'atto sono corretti, ovvero le parti contraenti, il valore dell'immobile ed il fatto che trattavasi di atto di compravendita e non di preliminare di compravendita".

In data 10/03/2009 il contribuente depositava le proprie controdeduzioni chiedendo di respingere l'appello e confermare la sentenza impugnata nonché la condanna al pagamento delle spese di giudizio. Il contribuente eccepiva di essere riuscito solo in tale fase del procedimento ad individuare l'esatto atto di compravendita al quale l'Ufficio faceva riferimento. A tal fine il contribuente allegava n. 2 visure storiche degli immobili (di cui [redacted]) ceduti a novembre 1999 per un importo pari a Lire 1.200.000.000 per i quali il contribuente non risultava tra le parti alienanti.

La sez. 7^a di questa Commissione rilevato:

a) che dagli atti processuali, l'Ufficio, dopo aver fatto riferimento, nell'avviso di accertamento, ad un atto di compravendita del 23/04/2009, ha successivamente affermato di essere incorso in errore e che l'accertamento si riferiva all'alto stipulato il 16/11/2009;

b) che il contribuente ha affermato di aver individuato l'atto di compravendita oggetto dell'accertamento "de quo" solo dopo la precisazione dell'Ufficio, ma sostiene di non comparire tra i contraenti di tale atto;

Allega, a tale fine, 2 visure storiche di un certificato catastale intestato a [redacted] e [redacted], ma non l'atto di compravendita;

c) dagli atti processuali tali visure fanno riferimento agli immobili di cui al [redacted] e ad un atto di compravendita del 11/06/1999;

d) che il preliminare di vendita del 23/04/1999 per il quale il contribuente ha esercitato il diritto di recesso, fa riferimento all'immobile [redacted].

Pertanto il Collegio, ritenuto indispensabile, ai fini della decisione, il deposito dell'atto di compravendita sulla base del quale l'Ufficio ha emesso l'accertamento sintetico.

Con provvedimento 15/07/2010 del 22.02.2010, ha ORDINATO all'Ufficio di depositare copia dell'atto di compravendita oggetto di accertamento entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente comunicazione.

Il Collegio considerato che:

a) alla data odierna l'Ufficio non ha provveduto ad adempiere all'obbligo previsto nell'ordinanza 15/07/2010;

b) non ha fornito alcuna prova atta a confutare le motivazioni dell'impugnata sentenza ma si è limitato ad offrire argomentazioni generiche infatti il deposito del richiesto atto di compravendita è indispensabile ai fini della decisione poiché detto atto è stato posto a base dell'accertamento di cui trattasi.


Il Collegio condanna l'Ufficio, in base al principio della soccombenza, alle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge

PQM

Il Collegio respinge l'appello dell'Ufficio e lo condanna alle spese del presente giudizio che liquida in € 1.000,00 oltre accessori di legge:

Roma li 05.10.2011

Il Giudice Relatore



Il Presidente

